

Rendiconto e revisione contabile in Svizzera – la parte

In seguito all'evoluzione dell'economia ed a scandali dell'ultimo decennio in Svizzera ed all'estero, il legislatore svizzero ha rivisto le regole sul rendiconto delle imprese e sull'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale (conto economico, bilancio ecc.) ed ha introdotto la sorveglianza dei revisori.

Dopo circa dieci anni di lavori, il 16 dicembre 2005 il Parlamento svizzero ha adottato modifiche del Codice civile, del Codice delle obbligazioni, della Legge sulle fusioni e di alcune leggi fiscali e la nuova Legge sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR), che dovrebbero contribuire – in linea con gli sviluppi internazionali - ad aumentare l'efficacia del controllo sulle imprese (*corporate governance*):

1. Applicabilità a tutte le forme giuridiche del diritto privato

La nuova normativa, che sostituisce il diritto lacunoso e imperfetto in vigore, sarà applicabile a tutte le forme giuridiche del diritto privato, quindi non solo alle società per azioni (anonime), società a rischio limitato (a garanzia limitata), società cooperative, società in accomandita ecc., ma anche alle associazioni e fondazioni.

2. Inasprimento delle regole per le grandi imprese, agevolazioni per le piccole e medie imprese

Per tutte le forme giuridiche, i requisiti in materia di rendiconto e revisione saranno distinti a seconda dell'importanza economica dell'impresa.

Società per azioni quotate in borsa, società emittenti di obbligazioni per prestiti ed imprese (società, associazioni e fondazioni) che superano per due esercizi consecutivi certi limiti (bilancio complessivo di CHF 10 milioni; cifra d'affari di CHF 20 milioni; 50 posti di lavoro a tempo pieno) dovranno sottoporre la loro contabilità ad una revisione completa.

La revisione del conto annuale delle piccole e medie imprese, invece, sarà soltanto limitata e dovrà essere effettuata da un revisore abilitato, ma con requisiti d'esperienza meno elevati rispetto a quelli richiesti per la revisione ordinaria di grandi imprese.

Piccole imprese con un numero di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a 10, a determinate condizioni possono addirittura rinunciare a qualsiasi revisione.

3. Maggiore obiettività grazie alla sorveglianza statale dei revisori

Soltanto chi sarà abilitato e registrato in un registro pubblicato su Internet, potrà fornire prestazioni di revisione.

La LSR definisce i requisiti professionali che i revisori devono adempiere ed in base ai quali essi potranno richiedere l'abilitazione all'Autorità di sorveglianza, senza rimpiazzare le nor-

me di etica professionale e deontologiche vigenti sul piano internazionale. Per le persone fisiche l'abilitazione ha una durata indeterminata, per le imprese di revisione di cinque anni.

Per la revisione di società quotate in borsa l'abilitazione verrà data solo a chi adempie particolari requisiti professionali, soddisfa condizioni di indipendenza più severe, è sufficientemente assicurato in materia di responsabilità civile e si dota dell'organizzazione adeguata alle mansioni. Questi revisori saranno sottoposti ad una sorveglianza rigorosa da parte dell'Autorità di sorveglianza, la quale dovrà effettuare controlli approfonditi almeno ogni tre anni. Per le imprese svizzere che verificano i conti di società quotate all'estero, l'introduzione di un'autorità statale di sorveglianza svizzera comporterà agevolazioni notevoli al momento della loro registrazione all'estero; infatti, sia gli Stati Uniti d'America sia l'Unione europea riconoscono il nuovo regime di sorveglianza svizzero.

L'Autorità di sorveglianza sarà finanziata esclusivamente mediante gli emolumenti riscossi dalle imprese abilitate e sorvegliate.

Il nuovo sistema d'abilitazione ed i controlli da parte dell'Autorità di sorveglianza indipendente dovrebbero garantire che i servizi di revisione vengono forniti soltanto da specialisti sufficientemente qualificati, rafforzando in tal modo la fiducia negli uffici di revisione, garantendo una verifica dei conti di elevata qualità nonché proteggendo gli interessi degli investitori, dei titolari di partecipazioni minoritarie e dei creditori. L'Autorità presterà inoltre assistenza amministrativa e giudiziaria nei casi con implicazioni internazionali.

4. Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle modifiche delle leggi summenzionate e della LSR è prevista per la seconda metà del 2007, dopo l'elaborazione delle ordinanze relative.

In ottobre 2006 il Consiglio federale ha nominato cinque membri del consiglio d'amministrazione dell'Autorità di sorveglianza e posto in vigore, con effetto al 1° novembre 2006, le disposizioni organizzative della LSR. In dicembre 2006 è stato nominato il direttore dell'Autorità, che entrerà in servizio il 1° gennaio 2007. Continueranno i lavori di strutturazione affinché l'Autorità di sorveglianza dei revisori possa iniziare la propria attività nel secondo semestre del 2007.

calderan@altenburger.ch